



Versione n. 2	Del 15 novembre 2015	
Predisposta da	Responsabile della Prevenzione Corruzione/Responsabile prevenzione Trasparenza	
Adottato da	Consiglio Nazionale dei Chimici	
Delibera di adozione del	15 novembre 2015	
Pubblicata sul sito	<a href="http://www.chimici.it">www.chimici.it</a>	
Data di pubblicazione	15 novembre 2015	

## RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente Programma Triennale per la prevenzione della corruzione e l'integrità (d'ora in poi, per brevità, anche "PTPCTI" oppure "Programma"), inclusivo della Sezione Trasparenza, è stato redatto in conformità alla seguente normativa:
2. Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (d'ora in poi per brevità "Legge Anti-Corruzione" oppure L. 190/2012).
3. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012" (d'ora in poi, per brevità, "Decreto Trasparenza" oppure D.lgs. 33/2013)
4. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (d'ora in poi, per brevità "Decreto inconfiribilità e incompatibilità", oppure D.lgs. 39/2013)
5. Delibera 21 ottobre 2014, n. 145/2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) "Parere dell'Autorità sull'applicazione della L.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali".
6. R.D. 1 marzo 1928, n. 842. "Regolamento per l'esercizio della professione di chimico".
7. R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103 (1) "Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative "
8. Legge 25 aprile 1938, n. 897, recante "Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi"
9. Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, recante "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali"
10. Decreto legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 recante "Modificazioni agli ordinamenti professionali"
11. Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948, recante "Approvazione del Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Chimici"

12. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché' della disciplina dei relativi ordinamenti”
13. Decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n. 169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”
14. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”

Ed in conformità alla:

1. Delibera dell'ANAC (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi per brevità PNA);
2. Delibera ANAC 21 ottobre 2014 n.145/2014 avente per oggetto: "Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali”

Tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente Programma, si intende regolamentato dalla normativa di riferimento.

Gli allegati fanno parte sostanziale e integrante del presente Programma, di modo che tutti i documenti che lo compongono, devono essere letti ed interpretati l'uno per mezzo degli altri.

## **PREMESSE**

### **1. Il Consiglio Nazionale degli Chimici e la lotta alla corruzione**

Il Consiglio Nazionale degli Chimici (d'ora in poi, per brevità, CNC) intende garantire la correttezza, la trasparenza e l'integrità delle proprie attività istituzionali, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento giuridico vigente in materia di anticorruzione e trasparenza. A tal fine, anche in ossequio alla Delibera ANAC n. 145/20141, il CNC intende adeguarsi al disposto della L. 190/2012 e della connessa normativa di attuazione tenuto conto della funzione, organizzazione e forma di finanziamento che caratterizzano il CNC e che lo rendono specifico e peculiare rispetto ad altre Pubbliche Amministrazioni.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> La Delibera A.N.A.C. 21 ottobre 2014, n. 145, recante il “Parere dell'Autorità sull'applicazione della L. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e ai Collegi professionali”, ha stabilito che la normativa in materia di anti-corruzione, ivi compresi i decreti di attuazione, è da ritenersi applicabile agli Ordini e ai Collegi professionali, i quali pertanto dovranno predisporre il Piano Triennale di prevenzione e nominare il Responsabile della prevenzione, adempiendo inoltre agli obblighi in materia di trasparenza, con la predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dovranno attenersi ai divieti di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi.

Il CNC, pertanto, attraverso un'attività di interpretazione, adeguamento e personalizzazione degli obblighi di legge, si adegua alla normativa di riferimento attraverso l'adozione delle seguenti misure:

- Nomina del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (d'ora in poi RPCT)
- Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione, inclusivo del Piano Triennale Trasparenza ed Integrità, mediante l'adozione del Programma Triennale per la Prevenzione della corruzione, trasparenza e l'integrità (d'ora in poi PTPCTI)
- assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013
- adozione del Codice di Comportamento specifico dei dipendenti, ad integrazione del Codice di comportamento generale di cui al DPR 62/2013
- rispetto dei divieti di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013

Con specifico riferimento all'adozione dei Piani triennali richiesti dalla normativa, nella ferma convinzione che il rispetto della trasparenza sia lo strumento maggiormente idoneo per la lotta alla corruzione (oltre che uno strumento di perseguimento dell'efficienza dell'azione amministrativa), il CNC ha ritenuto che il Piano Triennale Anti-Corruzione dovesse includere, quale sezione autonoma, anche il Piano Triennale Trasparenza, disponendo per l'adozione del Programma Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e integrità.

Il PTPCTI pertanto, è lo strumento di cui il CNC si dota per:

1. Prevenire la corruzione e l'illegalità attraverso una valutazione del livello di esposizione del CNC al rischio di corruzione;
2. Compiere una ricognizione ed una valutazione delle aree nelle quali il rischio di corruzione appare più elevato, avuto riguardo alle aree e attività già evidenziate dalla normativa di riferimento (cfr. art. 1, co.16 Legge Anticorruzione) e alle aree di attività tipiche del CNC;
3. Individuare le misure preventive del rischio;
4. Garantire l'idoneità, sia sotto il profilo etico sia sotto il profilo operativo e professionale, dei soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili al rischio corruzione e illegalità;
5. Facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza;
6. Facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle inconfiribilità ed incompatibilità;
7. Assicurare l'applicazione del Codice di comportamento Specifico dei dipendenti del CNC;
8. Tutelare il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower).

Il RTPCTI deve essere letto, interpretato ed applicato tenuto conto del disposto del Codice specifico dei Dipendenti approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici che costituisce parte integrante e sostanziale del presente programma.

## **2, Rapporto tra Consiglio Nazionale dei Chimici e Ordini territoriali “doppio livello di prevenzione”**

A fronte della natura e delle funzioni istituzionali svolte dal Consiglio Nazionale dei Chimici, del rapporto esistente con gli Ordini professionali territoriali e del relativo meccanismo decentrato, il CNC ha ritenuto che il meccanismo di prevenzione sopra descritto dovesse operare su un doppio livello:

- Livello nazionale: il CNC predispone, a livello nazionale, il proprio PTPCTI che tiene conto della specificità del CNC stessa ma anche del ruolo di coordinamento e di indirizzo che questi assume verso gli Ordini Territoriali;
- Livello territoriale: gli Ordini territoriali, sulla base delle indicazioni definite dal PTPCTI nazionale e di uno Schema indicativo adottato a livello nazionale, predispongono i propri PTPCTI a livello “decentrato”, tenuto conto dell’analisi e della valutazione dei rischi specifici riscontrati a livello locale e, conseguentemente, indicando gli specifici interventi organizzativi mirati a prevenirli.

Questa articolazione risponde, da una parte, all’opportunità di garantire la complessiva coerenza del sistema di prevenzione a livello nazionale, dall’altra di garantire l’autonomia dei singoli Ordini territoriali onde assicurare l’efficacia e l’efficienza dei rispettivi piani tenuto conto delle singole specificità.

Sia nella redazione del Programma a livello nazionale, sia nella redazione dei Programmi a livello territoriale, il CNC e gli Ordini provinciali tengono conto della propria peculiarità di ente pubblico e applicano il principio di proporzionalità, di efficienza e di efficacia, avuto riguardo alle dimensioni dell’ente, all’organizzazione interna, alla circostanza che la gestione e amministrazione dell’ente è di natura mista, ovvero di pertinenza sia degli organi di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio dell’Ordine) sia dei dipendenti/collaboratori/dirigenti impegnati in attività amministrative e gestionali, alla circostanza che sia il CNC che gli Ordini territoriali sono enti auto-finanziati per il tramite del contributo degli iscritti, e ad altri fattori che di volta in volta possano ritenersi incidenti sulla struttura e sugli obiettivi del Programma stesso, in conformità alla normativa istitutiva e regolante gli ordini e i Consigli Nazionali.

Va evidenziato che gli Ordini territoriali non sono obbligati ad adeguarsi al presente “doppio livello di prevenzione” potendo, quali enti autonomi, procedere all’adeguamento alla normativa anti-corrruzione con modalità autonome rispetto alle iniziative del CNC, purché conformi alla normativa e rispettose

della ratio del disposto legislativo. Il CNC potrà, nei confronti degli Ordini che non hanno aderito alle iniziative del CNC, verificare che questi abbiano proceduto ai dovuti adeguamenti normativi, ivi compresa la redazione dei Programmi Triennali.

Nell'ottica di creare un sistema di adeguamento e controllo consolidato a livello nazionale ma ugualmente attento alle peculiarità degli Ordini territoriali, il CNC ha ritenuto opportuno di dotarsi di **un RPCT Nazionale** e di un **RPCT per ciascun Ordine territoriale**. Questa struttura assicura da una parte un approccio unitario alla lotta alla corruzione ma, dall'altra parte, prende in considerazione le singole realtà territoriali che, tra di loro possono essere molto diverse (sia in termini di organizzazione, sia di dimensione) e che indubbiamente pongono livelli di propensione al rischio differenti.

Il RPCT Nazionale, oltre a svolgere l'attività di RPCT per il CNC secondo le indicazioni stabilite dalla vigente normativa in materia, opera come soggetto incaricato del coordinamento, controllo e referente delle attività anticorruzione degli Ordini Territoriali, ponendo in essere le seguenti attività:

- elaborazione, nel continuo e in conformità alla normativa di tempo in tempo vigente, di una «cornice» di contenuti e obblighi per gli Ordini Territoriali, fornendo contenuti minimi indefettibili che verranno poi sviluppati dal Referente locale con riguardo alla propria realtà;
- elaborazione, a favore degli Ordini territoriali, di metodologie, schemi da utilizzare, supporto operativo in caso di speciale difficoltà o di situazioni potenzialmente in violazione della normativa di riferimento.

I relativi adempimenti e la responsabilità restano però in capo ad ogni singolo responsabile dell'OT, ruolo che, secondo gli ultimi orientamenti ANAC, potrà essere ricoperto anche un dipendente o ricorrere al generale istituto dell'accordo tra pubbliche amministrazioni (vedi sentenza TAR Lazio 11391 del 24 settembre 2015 “ *è infondata la censura per cui la nomina del responsabile, per gli enti in questione, potrebbe mancare ove non siano presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, dato che tale figura non potrebbe essere reperita all'esterno ( commi VII ed VIII dell'art.1)*”

- *Infatti occorre ritenere che solo ove tali figure dirigenziali vi siano, si dovrà nominare un dirigente, ma qualora esse non siano previste dalla pianta organica (o comunque non siano presenti), si dovrà dare la preferenza all'applicazione più lata della norma e dovrà essere nominato un soggetto non dotato di qualifica dirigenziale.*
- *Inoltre, qualora la relazione del piano non sia possibile a causa della assenza di idonee professionalità all'interno dell'Ente, si potrà utilmente far ricorso al generale istituto dell'accordo tra pubbliche amministrazioni, disciplinato dall'art. 15 della legge n.241 del 1990, noma, quest'ultima, che soccorre in via generale qualora sia necessario.....”*

Il Consiglio dell'Ordine territoriale che lo ritenga dovrà con propria delibera aderire formalmente alla proposta del CNC del c.d. “doppio livello di prevenzione” indicando nella stessa il nome ed i riferimenti del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza nominato, gli estremi della deliberazione di

nomina dello stesso e chiedendo di aderire al presente accordo tra amministrazione così come definito dall' art 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii.

La delibera debitamente sottoscritta contenente l'istanza di adesione, dovrà poi essere inviata al Consiglio Nazionale dei Chimici e sarà operativa dopo 30 giorni dal ricevimento se non contestata da questo Consiglio entro i termini sopra indicati ai sensi dell'art.20 della legge 241/90 e ss.mm.ii.

## **IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL CNC - PARTE GENERALE**

### **1. Contesto di riferimento: il CNC, il ruolo istituzionale e attività svolte**

Il Consiglio nazionale degli Chimici (CNC), disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano R.D. 1 marzo 1928, n. 842, dal Decreto Luogotenenziale 382/44 e dal DPR 169/2005 è l'organismo che rappresenta istituzionalmente, sul piano nazionale, gli interessi rilevanti della categoria professionale degli Chimici.

Il Consiglio nazionale degli Chimici ha sede a Roma ed è un ente di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia. Il Consiglio Nazionale dei Chimici è composto da quindici consiglieri, che vengono eletti dai membri appartenenti a tutti i consigli territoriali dell'Ordine degli Chimici.

La durata del mandato del CNC è di 5 anni e le principali attribuzioni del Consiglio Nazionale sono:

1. Trattare i ricorsi presentati contro le delibere dei Consigli degli Ordini provinciali in materia di iscrizione e cancellazione dall'Albo, di giudizi disciplinari, di elezioni;
2. Promuovere o intervenire in proprio, oppure a sostegno degli Ordini provinciali, nei procedimenti giudiziari di maggiore interesse per la professione;
3. Operare come organo consultivo istituzionale del Governo e del Parlamento in materia di Leggi e Regolamenti che riguardano comunque la professione di Ingegnere;
4. Emettere direttive ed esprimere pareri riguardanti l'esercizio della professione, di propria iniziativa e su richiesta degli Ordini provinciali e degli Organi statali;
5. Determinare e riscuotere il contributo dovuto dagli iscritti agli Ordini provinciali per il funzionamento del Consiglio Nazionale;
6. Adempiere, secondo le proprie competenze, alle previsioni legislative e regolamentari relative all'obbligo di aggiornamento professionale degli Chimici.
- 7.

## **2. Processo di adozione del P.T.P.C.T.I**

Il CNC ha approvato, con delibera di Consiglio del 15 novembre 2015, il presente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017.

Il presente PTCTI è stato predisposto dal Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza Unico Nazionale (RPTC Nazionale), con il supporto dell'intero Team di Progetto composto dallo stesso RPCT, dai Consiglieri delegati e dagli Uffici operativi di volta in volta coinvolti. A fronte della peculiarità del regime ordinistico, si è ritenuto che l'approvazione da parte dell'organo collegiale (Consiglio) - espressione degli iscritti- e la redazione da parte di un Team -espressione dei dipendenti, degli uffici coinvolti nel Programma- ha correttamente e adeguatamente rappresentato una forma di coinvolgimento dei diversi portatori di interesse.

La predisposizione del PTPCTI è essenzialmente basata su un'attività di verifica fattuale delle attività svolte dal CNC, delle modalità di svolgimento dei processi e della valutazione del rischio di corruzione connesso, anche potenzialmente. Specificatamente la predisposizione del Programma si fonda su analisi della documentazione esistente, interviste a soggetti coinvolti, analisi delle prassi e pratiche invalse alla luce della normativa.

Il presente PTPCTI viene pubblicato sul sito istituzionale del CNC (sezione Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti). Viene trasmesso ai dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, per loro opportuna conoscenza, rispetto e implementazione. Viene, altresì, trasmesso agli Ordini Territoriali, all'attenzione del Presidente, per conoscenza e opportuna divulgazione.

L'arco temporale di riferimento del presente Piano è il triennio 2015 -2017; eventuali modifiche ed integrazioni successive, anche annuali, saranno sottoposte all'approvazione secondo le modalità sopra descritte.

Il PTPCTI deve essere letto, interpretato ed applicato tenuto conto del disposto del Codice Specifico dei Dipendenti approvato dal Consiglio del CNC in data 15 novembre 2015 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Programma.

## **3. Soggetti Coinvolti nel Programma**

### **A - Consiglio del Consiglio Nazionale dei Chimici**

Il Consiglio del CNC approva il Programma e dà impulso alla sua esecuzione, diffusione e rispetto, assicurando idonee risorse, umane e finanziarie, che si rendessero necessarie, utili od opportune per la corretta e costante implementazione.

Il Consiglio, altresì, riceve su base annuale un report da parte del RPCT Nazionale (*infra*) e si attiva affinché gli Ordini territoriali si adeguino alla normativa vigente e al Programma anticorruzione, ritenendo l'inadempimento fonte di rischio reputazionale e di responsabilità disciplinare.



- designa il responsabile della prevenzione della corruzione
- adotta entro il 31 gennaio di ogni anno Il PTCP che contiene il PTTI e il Codice di comportamento
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale finalizzati, direttamente o indirettamente alla prevenzione della corruzione.

## **B - RCPT Nazionale**

Come precedentemente evidenziato il CNC ha ritenuto opportuno di dotarsi di un RPCT Nazionale con funzioni di coordinamento e di un RPCT per ciascun Ordine territoriale. Questa struttura assicura da una parte un approccio unitario alla lotta alla corruzione, dall'altra parte, prende in considerazione le singole realtà territoriali che indubbiamente pongono livelli di propensione al rischio differenti.

Il RPCT Nazionale è in carica per l'esecuzione delle seguenti attività:

- Elaborazione della proposta di PTPCTI, inclusivo della sezione Trasparenza, da sottoporre al Consiglio;
  - Verifica dell'attuazione del PTPCTI e proposizione di modifiche nel caso di significative violazioni o mutamenti dell'organizzazione;
  - Predisposizione e attuazione del Piano di controllo annuale;
  - Verifica della rotazione degli incarichi, predisposizione dei piani di formazione per i dipendenti e per i dipendenti maggiormente esposti al rischio corruzione;
  - Diffusione e monitoraggio del Codice di Comportamento e gestione delle segnalazioni dei dipendenti;
  - Denuncia all'Autorità laddove ravvisi fatti che costituiscano notizia di reato;
  - Verifica del rispetto delle condizioni di incompatibilità e inconfiribilità;
  - Redazione della Relazione Annuale del PTPC entro il 31 dicembre di ciascun anno;
  - redazione di un report annuale da sottoporre al CNC avente ad oggetto lo stato di adeguamento alla normativa anti-corruzione, i controlli svolti, il coordinamento tra Ordini territoriali, eventuali inadempimenti o ritardi nell'adempimento, etc;
  - Verifica nel continuo della normativa applicabile (c.d. *Regulatory watching*) e condivisione con gli Ordini Territoriali;
  - Gestione delle richieste inerenti il c.d. accesso civico;
1. Il RPCT Nazionale, oltre a svolgere l'attività di RPCT per il CNC secondo le indicazioni stabilite dalla normativa vigente in materia, opera come soggetto incaricato del coordinamento,

controllo e referente delle attività anticorruzione degli Ordini territoriali, ponendo in essere le seguenti attività:

- elaborazione, nel continuo e in conformità alla normativa di tempo in tempo vigente, di una “cornice” di contenuti e obblighi per gli Ordini territoriali che abbiano formalmente aderito alla proposta del CNC del c.d. “doppio livello di prevenzione”, fornendo contenuti minimi indeflessibili che verranno poi sviluppati dal referente locale con riguardo alla propria realtà
- elaborazione, a favore degli Ordini territoriali, di metodologie, schemi da utilizzare, supporto operativo in caso di speciale difficoltà o di situazioni potenzialmente in violazione della normativa di riferimento.

### **C -I Consiglieri Delegati**

In virtù dell'importanza attribuita alla lotta alla corruzione il Consiglio Nazionale dei Chimici ha ritenuto di nominare due Consiglieri delegati a dare impulso e fattivo adeguamento alla normativa. I due Consiglieri, nominati nella seduta del 15 novembre 2015 hanno il ruolo di delegati dal CNC al monitoraggio dell'attuazione della norma e il ruolo di supporto e supervisione e pongono in essere in maniera attiva e concrete azioni finalizzate all'attività di implementazione, fornendo un contributo di indirizzo operativo e assumendo incarichi e compiti semplici.

### **D -Rappresentanti e/o responsabili di Uffici del CNC e dipendenti**

I funzionari responsabili di posizione organizzativa essendo il CNC privo di dirigenza, danno piena attuazione alle misure indicate nel Piano

Gli stessi dipendenti e funzionari sono responsabili della corretta attuazione e dell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 190/2012 e nel piano , nonché dei previsti obblighi di informazione, comunicazione e monitoraggio, collaborando con il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ciascuno dei soggetti indicati è individuato quale referente per la prevenzione nell'ambito della struttura di cui è responsabile ai fini del pieno espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati dalla legge al Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché per la piena attuazione del Piano e delle relative misure

Pertanto in particolare i soggetti sopra indicati:

- partecipano al processo di gestione del rischio
- propongono le misure di prevenzione

svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività del Consiglio Nazionale dei Chimici e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai colleghi .

- in qualità di responsabili dei procedimenti, ai sensi di quanto disposto dalla legge 190/2012, comunicano il rispetto dei termini dei procedimenti al responsabile della prevenzione della corruzione
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti e verificano le ipotesi di violazione
- adottano le misure gestionali di competenza

#### **4. Il doppio livello di prevenzione: rapporto RPCT nazionale e RPCT territoriale**

La prevenzione della corruzione si realizza attraverso un'azione combinata tra strategia nazionale e strategia locale. In questa ottica è necessario e auspicabile un sistema di raccordo e condivisione che, da una parte ponga in essere misure omogenee ma al contempo specifiche per ogni realtà singola, e dall'altra parte consenta un consolidamento –a livello generale- della politica anticorruzione e un orientamento unico e univoco circa le modalità e i mezzi per perseguirlo.

L'efficacia del “doppio livello di prevenzione” si fonda sui seguenti elementi:

- I. Chiara individuazione dei soggetti preposti operativamente all'attuazione della normativa anti-corruzione
- II. Costante interazione tra tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione e amministrazione sia di pertinenza del CNC sia di pertinenza degli Ordini Territoriali, quali consiglieri, dipendenti, consulenti e collaboratori, terzi prestatori di servizi;
- III. Meccanismo di assiduo coordinamento tra CNC e Ordini Territoriali, sia relativo alle interazioni tra Presidenza del CNC e Presidenza dell'Ordine Territoriale, sia relativo alle figure meramente operative e di controllo;
- IV. Meccanismo di assiduo coordinamento e condivisione tra RPCT nazionale e RPCT Territoriali;
- V. Atteggiamento collaborativo e proattivo del CNC e degli Ordini territoriali dell'adempimento di precetti, Linee Guida e Pratiche anti-corruzione, sul presupposto che tale adempimento oltre ad assolvere ad obblighi legislativi la cui ratio è nota e condivisa, rappresentano anche modalità di efficienza organizzativa irrinunciabile in organizzazioni decentrate quale quella del CNC/Ordini territoriali.

Con specifico riferimento al punto iii), si rappresenta che Il rapporto tra RPCT nazionale e RPCT Territoriali;è regolato dai principi:

1. Insussistenza di vincolo gerarchico tra RPCT nazionale e RPCT Territoriali. Il rapporto è di natura esclusivamente funzionale e finalizzato all'assolvimento degli adempimenti della normativa in maniera omogenea e consolidata;
2. Ruolo di indirizzo, sensibilizzazione, coordinamento e supervisione del RPCT Nazionale. Il RPCT Nazionale ha, tra i suoi compiti, preliminarmente quello di sensibilizzare i RPCT territoriali alla cultura

della legalità, integrità e trasparenza al fine di creare un ambiente fertile per l'implementazione dei Programmi. Tale ruolo è svolto nelle forme ritenute di volta in volta più appropriate ed opportune, quali a solo titolo di esempio;

- facilitando la conoscenza della normativa, le modalità di applicazione, gli orientamenti delle autorità preposte
- fornendo modelli, schemi, materiale che possano essere di supporto all'operatività dei singoli, nel presupposto che ciascun Referente dovrà utilizzare il materiale ricevuto come traccia e adeguarlo, in maniera efficace e fattiva, alla realtà in cui opera, avuto riguardo ai requisiti dimensionali, organizzativi e alla propensione al rischio
- prestando supporto operativo in casi di speciale complessità, laddove richiesto
- indicando tempistiche per l'adeguamento e predisponendo scadenziari

3. Conoscenza e conoscibilità, da parte del RPCT Nazionale, delle attività poste in essere a livello locale, finalizzata alla consapevolezza delle attività di adeguamento.

La responsabilità degli adempimenti relativi all'anticorruzione e trasparenza per quanto concerne gli Ordini territoriali restano in capo ai singoli Responsabili in quanto solo gli stessi possono monitorare e verificare l'effettivo adempimento degli obblighi di legge.

## IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL CNC - PRESUPPOSTI E STRATEGIE DI PREVENZIONE

Il Programma si incentra su una definizione ampia di “corruzione” includendo non solo le fattispecie aventi rilevanza penale individuate dal codice penale, ma anche tutte quelle situazioni in cui – nell’esecuzione dell’attività dell’ente- vi sia abuso di potere per ottenere vantaggi privati.

Il Programma persegue per il triennio 2015 - 2017, a livello nazionale e decentrato, i tre seguenti obiettivi, come meglio specificati in tabella:

- ridurre le opportunità che si manifestino i casi di corruzione
- aumentare la possibilità di scoprire e individuare anticipatamente i casi di corruzione
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione

OBIETTIVO STRATEGICO	AZIONI	SOGGETTO	TEMPISTICA
RIDURRE LE OPPORTUNITÀ CHE SI MANIFESTINO CASI DI CORRUZIONE	Fornire indicazioni, indirizzo e supporto operativo sia al CNC sia agli Ordini Territoriali al fine di introdurre e consolidare misure di prevenzione della corruzione	RPCT Nazionale	2015 – 2017
	Curare il raccordo tra gli Ordini Territoriali e il CNC nell’ottica di perseguire una strategia nazionale omogenea anticorruzione		
	Assistere gli Ordini territoriali nella predisposizione del proprio PTPCTI mediante la creazione di Linee Guida alla redazione		
	Procedere al monitoraggio sull’osservanza del codice di comportamento dei dipendenti CNC		
	Assistere i referenti territoriali in caso di richiesta di supporto relativa all’osservanza dei codici di comportamento		
	Procedere al monitoraggio sull’osservanza del codice di comportamento dei dipendenti CNC		
	Assistere i referenti territoriali in		

	<p>caso di richiesta di supporto relativa all'osservanza dei codici di comportamento</p> <p>Proporre adeguamenti del PTPCTI sulla base dei risultati delle attività di controllo, delle modifiche legislative, delle modifiche del contesto di riferimento</p>		
AUMENTARE L'INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI CORRUZIONE	Costante monitoraggio delle segnalazioni da parte dei dipendenti/Consiglieri	RPCT / Consigliere Segretario	
CREARE UN CONTESTO SFAVOREVOLE ALLA CORRUZIONE	Coinvolgere i Referenti territoriali in iniziative di sensibilizzazione, quale condivisione attraverso incontri, seminari, condivisione di casi occorsi	RPCT	
	Attuare forme di raccordo tra RPCT nazionale e RPT territoriale, Dipendenti e Presidenti dei Consigli dell'Ordine territoriali	RPCT/Consiglieri Delegati	
	Valutare, anche sotto il profilo statistico, le iniziative disciplinari a carico di iscritti agli Ordini	RPCT Consiglio CNC	

## **IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL CNC - LA GESTIONE DEL RISCHIO: MAPPATURA, ANALISI E MISURE**

### ***I. AMBITO DI APPLICAZIONE E METODOLOGIA***

La presente sezione analizza la gestione del rischio avuto riguardo esclusivamente ai processi del CNC e non include, né potrebbe includere, processi di pertinenza degli Ordini Territoriali.

L'analisi si compone di 3 fasi:

- a) Identificazione o mappatura dei rischi avuto riguardo ai processi esistenti nell'ente;
- b) Analisi dei rischi e ponderazione dei rischi, avuto riguardo alla probabilità di accadimento e al valore dell'impatto conseguente (impatto economico, organizzativo e reputazionale), generante un livello di rischio. Il Livello di rischio è dato dalla moltiplicazione del valore della probabilità per il valore dell'impatto
- c) Definizione delle misure preventive, avuto riguardo al livello di rischio individuato.

La combinazione delle 3 fasi e il loro aggiornamento nel continuo consentono una gestione del rischio sistematica, tempestiva e dinamica, e, soprattutto, "su misura", ovvero in conformità all'ente.

Le fasi a e b tengono conto della metodologia e dei criteri di cui agli Allegati 3 e 5 del PNA (Piano Nazionale Anticorruzione).

### ***II. DISAMINA DELLE FASI DI GESTIONE DEL RISCHIO***

#### ***Fase 1 - Identificazione o Mappatura delle aree di rischio***

La mappatura delle aree di rischio rappresenta la prima fase della gestione del rischio e ha ad oggetto l'individuazione dei processi decisionali e istruttori che conducono alle decisioni con l'obiettivo di individuare possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente, alla luce dell'operatività del CNC.

L'attività di identificazione è stata svolta dall'intero Team di lavoro e ha visto il coinvolgimento dei responsabili/referenti degli uffici operativi titolari o coinvolti nei processi. La mappatura è stata condotta mediante la valutazione dei processi alla luce delle caratteristiche del CNC, dell'organizzazione e dei dati fattuali riscontrati, nonché considerando l'esistenza o meno di precedenti giudiziari o disciplinari che hanno interessato il CNC attraverso suoi consiglieri, dipendenti o iscritti agli Ordini territoriali, e come questi precedenti sono stati definiti.

Partendo dalla L. 190/2012 e dall'allegato 2 al PNA, si sono dapprima individuate le aree di rischio obbligatorie e, successivamente, si sono individuati i rischi specifici del CNC.

Dalla mappatura svolta, ad oggi i processi maggiormente a rischio risultano essere:

Area A - Acquisizione e progressione del personale, comprendente i seguenti processi

- 1 Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro
- 2 Progressioni di carriera

Area B – Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, comprendente i seguenti processi

- 1 Affidamento con procedura aperta ad evidenza pubblica
- 2 Procedure ristrette
- 3 Procedure negoziate, con particolare riferimento a forniture e servizi

Area C - Area affidamento incarichi esterni (consulenze e collaborazioni professionali)

Area D – Area affidamento incarichi interni (nomina in Commissioni istituzionali Italiane ed estere)

Area E- Area provvedimenti

- 1 Provvedimenti amministrativi
- 2 Provvedimenti giurisdizionali

Area F – Attività specifiche del CNC, comprendente i seguenti processi

- 1 Funzioni disciplinari quale magistratura di secondo grado
- 2 Formazione professionale continua
- 3 Erogazioni e sovvenzioni a soggetti controllati o finanziati
- 4 Erogazione ad associazioni italiane e straniere
- 5 Attività elettorali
- 6 Rimborsi spese

### ***Fase 2 - Analisi e Ponderazione dei rischi***

Sulla base dei processi sopra individuati, si è proceduto all'analisi e alla valutazione dei rischi. In particolare, al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata:

- la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente; nello specifico, sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

- l'impatto che tali comportamenti potrebbero produrre; a tale scopo, sono stati considerati

- l'impatto economico;
- l'impatto sulla reputazione pubblica dell'Ente;
- l'impatto organizzativo.

Alla luce di tali premesse metodologiche, nell'allegato (a) al presente Programma (Tabella di valutazione del livello di rischio), che forma parte integrante e sostanziale del Programma stesso, si riportano le risultanze delle analisi compiute sui singoli processi, con l'avvertenza che ogni valutazione di seguito riportata è suscettibile di variazione e/o integrazione in sede di aggiornamento al Piano.



### ***Fase 3 - Misure di prevenzione del rischio***

Ultima fase della gestione del rischio attiene all'individuazione di misure di contrasto e di prevenzione. Le misure di contrasto e prevenzione del rischio hanno la finalità di intervenire sui rischi mappati introducendo misure utili a prevenire e neutralizzare/ mitigare il livello di rischio corruzione connesso ai processi individuati nella fase di mappatura.

Alcune misure di prevenzione del rischio sono obbligatorie, in quanto direttamente derivanti dalla normativa di riferimento; altre misure di prevenzione del rischio sono ulteriori, e la loro scelta è determinata dalla necessità o dall'utilità.

L'individuazione e la valutazione delle misure di prevenzione è frutto del confronto avvenuto tra il Team di progetto e il coinvolgimento dei titolari del rischio (ovvero i soggetti che, partecipando ai processi mappati, sono in carico della responsabilità e dell'autorità per la gestione del rischio stesso) sotto il coordinamento del RPCT Nazionale.

L'attività di prevenzione approntata dal CNC si divide in 4 macro-aree:

#### **I. Misure di prevenzione obbligatorie**

Implementazione di misure di prevenzione obbligatorie e tipiche quali predisposizione e applicazione del PTPCTI, predisposizione e applicazione del Codice di comportamento, erogazione di idonea formazione, rotazione degli incarichi, tutela del dipendente che segnala illeciti, astensione in caso di conflitto di interessi, rispetto dei divieti di inconferibilità ed incompatibilità. Questa macroarea disciplina le c.d., misure di prevenzione del rischio obbligatorie ed è di diretta applicazione delle norme di riferimento

#### **II. Procedure e regolamentazione interna**

Esistenza e aggiornamento di procedure e regolamentazione interne finalizzate a contrastare il manifestarsi di episodi di corruzione, abbassandone il rischio. Tra queste annoveriamo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le procedure interne finalizzate a regolamentare i processi, il Regolamento interno del Consiglio Nazionale dei Chimici, il Codice deontologico, le Linee guida in materia di trattazione dei giudizi disciplinari, il Regolamento di contabilità, Il Regolamento e le Linee Guida sulla Formazione, etc.

#### **III. Misure di prevenzione specifiche**

Individuazione di misure e azioni specifiche per la prevenzione del rischio nella attività/processi mappati, con lo scopo che ciascun processo individuato abbia la propria azione preventiva/correttiva/mitigatrice. Le misure di prevenzione, correlate ai rischi mappati e al livello di rischiosità attribuiti, sono individuate nell'allegato al presente programma (Tabella delle misure di prevenzione).

#### **IV. Attività di controllo e monitoraggio**

Costante azione di monitoraggio sull'efficacia delle misure di prevenzione obbligatorie e specifiche, finalizzata a prevenire o reprimere episodi di corruzione, ad emendare le misure sussistenti, ad introdurre ulteriori strategie di prevenzione rispetto a quelle sussistenti. L'azione di monitoraggio viene svolta in via principale dal RPCT Nazionale sulla base di un Piano di controllo predisposto, ma tiene anche conto dei c.d. "controllo di primo livello" svolti direttamente dai soggetti operativi che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio. Il Piano annuale dei controlli è predisposto dal RPCT Unico Nazionale relativamente al CNC e dai RPCT Territoriali relativamente agli Ordini territoriali. Il Piano annuale dei controllo viene sottoposto al Consiglio per presa d'atto e, successivamente portato a conoscenza dei destinatari.

### ***III. LE MISURE DI PREVENZIONE***

#### **MACRO AREA I – MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE**

##### ***Formazione in tema di anticorruzione***

Particolare rilievo, ai fini dell'efficacia del presente strumento, riveste l'attività di formazione. La prevenzione della corruzione richiede, infatti, anzitutto, una consapevole coscienza e conoscenza professionale delle attività e delle procedure, una specifica capacità di autonomia, imparzialità e indipendenza.

La formazione del personale dipendente, dei collaboratori e consulenti, dei Consiglieri riveste un'importanza essenziale nella prevenzione della corruzione e nel perseguimento della trasparenza. Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione viene gestito e approvato in sede di Consiglio, su proposta del RPCT Nazionale che altresì indica i dipendenti/collaboratori/Consiglieri tenuti a ricevere formazione.

Il programma di formazione, viene compilato su base annuale dal RPCT Unico Nazionale e condiviso con il Consigliere Segretario e il Consigliere delegato e

- 1 Individua i contenuti della formazione in tema di anticorruzione
- 2 Indica i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione
- 3 Quantifica di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione

Progressivamente tutto il personale del Consiglio sarà coinvolto nella formazione specifica , finalizzata alla promozione della cultura della legalità, con particolare riferimento ai contenuti del Codice di

Comportamento al personale, all'organizzazione del lavoro, alla classificazione di ambiti e mansioni, all'individuazione delle rispettive aree professionali.

In ossequio al “Doppio livello di prevenzione”, il CNC organizza il Piano di formazione a beneficio degli Ordini Territoriali e dei relativi esponenti, nonché del CNC e dei relativi esponenti.

Il CNC nell’ottica di fornire supporto maggiormente personalizzato ritiene utile anche procedere ad erogazione frontale di sessioni formative in loco, ovvero in aree geografiche diverse da quella della sede del CNC.

### ***Codice di comportamento dei dipendenti***

Il Consiglio del CNC ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del CNC in data 22 aprile 2015

In data 23 dicembre 2015 il Codice è stato fornito per il tramite di lettera di trasmissione della Segreteria a tutti i dipendenti; il Codice è stato, altresì, fornito ai Consiglieri preliminarmente alla delibera di adozione. Altresì, con circolare il CNC ha diffuso agli Ordini Territoriali, per proprio utilizzo, uno Schema di Codice di comportamento. Lo Schema di Codice di comportamento dei dipendenti degli Ordini Territoriali è personalizzato ad opera di ciascun Ordine tenuto conto delle proprie dimensioni, organizzazione interna, peculiarità.

### ***Trasparenza***

La trasparenza è lo strumento principe per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza dei sistemi di controllo posti in essere dal CNC. Il programma triennale per trasparenza e l’integrità è stato predisposto quale sezione autonoma del presente programma e va letto in combinato disposto con questo.

### **Altre iniziative**

#### **Indicazione dei criteri di rotazione del personale**

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Tuttavia, in ragione al numero limitato di personale operante si ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia **amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini**, pertanto, il Consiglio Nazionale dei Chimici ritiene opportuno non applicare questa iniziativa.

#### **Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi – Precedenti penali**

Il CNC, per il tramite del RPCT Unico, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti a cui si intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi previsti dai capi III , IV, V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013. Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito istituzionale del CNC (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, il CNC si astiene dal conferire l'incarico che verrà conferito ad altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Il CNC, per il tramite del RPCT, comunica preventivamente all'atto di nomina:

1. Le condizioni ostative al conferimento;
2. La necessità di rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

Il RPCT espone in sede di consiglio le verifiche/acquisizioni di quanto disposto ai fini della delibera di conferimento di incarico.

Relativamente alle situazioni di incompatibilità, Il CNC, per il tramite del RPCT, verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti per le situazioni contemplate nei predetti Capi del D. lgs 39/2013. Il controllo deve essere effettuato:

1. All'atto del conferimento dell'incarico;
2. Annualmente e, su richiesta, nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il RPCT deve contestare la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Relativamente ai precedenti penali, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, il CNC, per il tramite del RPCT, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei soggetti cui intende conferire incarichi, con specifico riferimento alle circostanze di costituzione commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, il CNC:

1. Si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
2. Applica le misure previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013,
3. Provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

### **Misure per la tutela del whistleblower (tutela del dipendente che segnala illeciti)**

Con l'espressione *whistleblower* si fa riferimento al dipendente del CNC che segnala violazioni o irregolarità riscontrate durante la propria attività agli organi deputati ad intervenire.

La segnalazione (*whistleblowing*), è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il *whistleblower* contribuisce all'individuazione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il *whistleblowing* è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il *whistleblower*.

La regolamentazione introdotta dall'articolo 1, comma 51, legge n. 190 del 2012, modificato dall'art. 31, comma 1, Legge n. 114 del 2014, prevede i seguenti principi:

- 1) Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
- 2) Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
- 3) La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

La segnalazione di cui sopra, compilata nelle forme e secondo il Modello allegato al Codice dei Dipendenti del CNC, deve essere indirizzata al RPCT e deve recare come oggetto “Segnalazione di cui all’articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001”.

La gestione della segnalazione è a carico del RPCT, secondo quanto previsto nel Codice di Disciplina, e tiene conto delle “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” di cui alla Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015.

Relativamente alla gestione delle segnalazioni, la procedura approntata dal CNC prevede che:

1. Viene inserito il “Modello di segnalazione di condotte illecite” come modello autonomo sul sito istituzionale del CNC, sezione “Consiglio trasparente”, nella sotto sezione “Altri contenuti - corruzione”, specificando le modalità di compilazione e di invio, che deve essere fatto in busta chiusa all’attenzione del RPCT Unico Nazionale, specificando “Riservata”. Parimenti viene specificato che se la segnalazione riguarda condotte del RPCT, questa deve essere inoltrata direttamente all’ANAC utilizzando il Modulo presente sul sito ANAC.
2. Le segnalazioni ricevute dai dipendenti, tenuto conto del principio di proporzionalità e del numero dei dipendenti in forza al CNC, vengono trattate manualmente dal RPCT Unico Nazionale. Il RPCT Unico Nazionale, una volta ricevuta la segnalazione, assicura la riservatezza e la confidenzialità inserendo la segnalazione in un proprio registro con sola annotazione della data di ricezione e di numero di protocollo e conserva in un armadio chiuso a chiave il registro, la segnalazione in originale e la documentazione accompagnatoria se esistente.
3. Il RPCT Unico Nazionale processa la segnalazione in conformità alle disposizioni sul *whistleblowing* e del Codice dei dipendenti del CNC.
4. Il RPCT invia, con cadenza periodica e comunque non meno di una volta per anno, una comunicazione specifica a tutti i dipendenti per rammentargli l’esistenza dell’istituto del *whistleblowing* e la possibilità di farvi ricorso. Altresì procede, nella propria attività di coordinamento dei Referenti territoriali, a rappresentare l’importanza della divulgazione, presso i propri Ordini, di tale previsione normativa.

## **MACRO-AREA II – POLICY, PROCEDURE E REGOLAMENTI INTERNI**

La regolamentazione interna del CNC costituisce la base per il contrasto alla corruzione. Procedure, regolamenti, ordini di servizio disciplinanti i processi individuati come sensibili al rischio corruzione da una parte creano regole che -se seguite- permettono lo svolgimento corretto del procedimento, dall’altra parte permettono un’individuazione immediata dei soggetti coinvolti e delle attività richieste e, pertanto, consentono di risalire ad un eventuale fatto di corruzione in tempi più veloci. Ad oggi le

procedure ed i regolamenti del CNC idonei come misure di contrasto alla corruzione sono pubblicati su sito "[www.chimici.it/atti](http://www.chimici.it/atti) generali".

### **MACRO-AREA III – MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO**

Sono le misure e attività precipuamente individuate dal Team di progetto per contrastare il rischio di corruzione nei processi mappati come sensibili. La loro individuazione è stata fatta processo per processo ed è descritta nell'Allegato (a) al presente Programma. Le misure specifiche di contrasto non sono "statiche" ma anzi possono essere modificate a seconda dei mutamenti intervenuti nel contesto di riferimento e nel panorama legislativo.

### **MACRO-AREA IV - ATTIVITÀ DI CONTROLLO NEL CONTINUO**

Posto che la normativa anticorruzione è fondata essenzialmente sul concetto della prevenzione, questa oltre alle misure appena citate, è correlata ad una costante e continua attività di monitoraggio e controllo da parte dei soggetti preposti, quali *in primis* il RPCT nazionale con specifico riferimento al CNC e i RPCT territoriale (se del caso supportato dal RPCT nazionale) con riferimento agli Ordini territoriali.

L'articolo 1, comma 10, lettera a della legge n. 190/2012 prevede che il RPCT provveda alla verifica dell'efficace attuazione del PTPCTI e della sua idoneità rispetto alla situazione fattuale, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività del CNC.

Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il RPCT si avvale operativamente dei soggetti, appartenenti al CNC, di tempo in tempo necessari a seconda del tipo di verifica.

Dato il "Doppio livello di prevenzione" connotante l'attività del CNC e degli Ordini territoriali, l'attività di controllo verrà svolta:

1. Tenuto conto del ruolo di impulso e coordinamento di cui è titolare il RPCT Nazionale
2. Sul presupposto che i piani di controllo degli Ordini Territoriali sono tra loro omogenei relativamente alle aree oggetto di controllo derivanti dalla normativa, ma sono assolutamente personalizzati quanto ai rischi specifici individuati, all'intensità dei controlli, al livello di rischio ravvisato, ai soggetti preposti al controllo, alle dimensioni dell'ente, e in genere a tutti gli elementi che connotano un ordine rispetto ad un altro.

L'attività di controllo del RPCT Nazionale e dei RPCT territoriali si fonda sull'esistenza di un "Piano di controllo annuale", in cui vengono descritti:

- 1 I controlli da effettuare

2 La tempistica dei controlli

3 Il campione oggetto di controllo

L'attività di controllo viene formalizzata nelle modalità ritenute più opportune dal soggetto responsabile e convergerà nella Relazione annuale che il Responsabile Anticorruzione deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla l. n. 190/2012, è presentata all'organo collegiale e pubblicata sul sito Istituzionale.



***PROGRAMMA TRIENNALE PER LA  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI  
(2015 – 2017)  
SEZIONE TRASPARENZA ED INTEGRITÀ***

***INTRODUZIONE***

Il principale strumento di cui le Amministrazioni dispongono per consentire ai cittadini di verificare l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione è costituito dalla pubblicità dei dati e delle informazioni che consentano di conoscere le attività istituzionali e le modalità di gestione ed erogazione dei servizi pubblici. La trasparenza amministrativa rende quindi possibile il coinvolgimento e la partecipazione di chiunque sia interessato all'azione svolta dalle pubbliche Amministrazioni e consente a tutti i cittadini di esercitare il diritto di controllo sull'andamento e sulla gestione delle funzioni pubbliche.

Il concetto di trasparenza, come delineato dall'art.11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, introduce per la prima volta nell'ordinamento, la nozione di "accessibilità totale" in attuazione dei principi di delega fissati dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, ha posto al centro dell'azione riformatrice il tema della trasparenza, intesa quale accessibilità totale all'attività degli apparati pubblici e considerata quale elemento trasversale e funzionale per la piena attuazione dei principi di efficienza dell'azione amministrativa e per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del piano della performance.

In tal senso, come chiarito dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009, la pubblicazione sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, è finalizzata a favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, a garanzia della legalità dell'azione amministrativa.

La rilevanza del principio della trasparenza, ai fini del progetto riformatore disegnato dal legislatore, è asseverata dalla sua stessa configurazione, ad opera del richiamato articolo 11, quale fattore di definizione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del CNC prevede misure di intervento finalizzate a consolidare, rendendole maggiormente intellegibili, e ad integrare le informazioni già disponibili sul sito internet istituzionale anche sulla base delle ulteriori indicazioni pervenute dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con la delibera n. 50 del 2013, recante "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"

Il d.lgs. 33/2013, ultimo provvedimento in materia, opera una riorganizzazione degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni già vigenti ed introduce nuovi obblighi ma, soprattutto, eleva definitivamente la trasparenza a strumento essenziale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Anche a fronte di questa nuova considerazione attribuita all'obbligo di trasparenza, il CNC ha ritenuto che il programma di implementazione della normativa sulla trasparenza dovesse essere parte del programma anticorruzione, ed è per questo che l'adeguamento alla trasparenza viene trattato come Sezione del PTPCTI.

## **SEZIONE TRASPARENZA - OBIETTIVI**

La presente Sezione ha ad oggetto le misure e le modalità che il CNC adotta per l'implementazione ed il rispetto della normativa sulla trasparenza, con specifico riguardo alle misure organizzative, alla regolarità e tempestività dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti nell'adeguamento, le tempistiche per l'attuazione, le risorse dedicate e il regime dei controlli finalizzati a verificare l'esistenza e l'efficacia dei presidi posti in essere.

La presente sezione non si riferisce all'adeguamento degli obblighi di trasparenza da parte degli Ordini Territoriali.

## **ORGANIZZAZIONE DEL CNC E ADOZIONE DEL PROGRAMMA**

Nel riportarsi integralmente a quanto già indicato nella prima parte del presente Programma in merito al ruolo e attività del CNC, si rappresenta che la presente sezione –proprio perché facente parte del PTPCTI- è stata elaborata ed adottata con le stesse modalità già esposte. Anche in questo caso la mappatura degli obblighi di trasparenza e l'individuazione di misure idonee a consentirne l'adeguamento e l'efficacia è frutto dell'attività del Team di progetto, gestito dal RPCT Nazionale.

## **RESPONSABILE TRASPARENZA E SOGGETTI COINVOLTI**

### **Consiglio del CNC**

Il Consiglio del CNC ritiene che l'assolvimento della normativa sulla trasparenza sia il più efficace strumento per la lotta alla corruzione. Il Consiglio, pertanto, dà impulso all'adeguamento e al rispetto della normativa di riferimento, assicurando idonee risorse, umane e finanziarie, che si rendessero necessarie, utili od opportune per la corretta e costante implementazione.

### **RPCT Nazionale quale Responsabile Trasparenza**

Il Consiglio Nazionale dei Chimici, ha ritenuto opportuno che il responsabile anticorruzione venga altresì nominato responsabile, con specifico riguardo all'ambito trasparenza e alla conformità con il D. Lgs. 33/2013.

### **Consiglieri Delegati**

Nell'assolvimento dei propri compiti, il RTPC unico è supportato dai Consiglieri delegati e dagli uffici del CNC che di tempo in tempo siano ritenuti necessari per l'espletamento e l'adeguamento agli obblighi.

### **Rappresentanti e/o Responsabili singoli uffici**

I responsabili dei singoli uffici del CNC, sono tenuti alla trasmissione dei dati richiesti, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, nei tempi e nei modi previsti dal presente programma e avuto riguardo della obbligatorietà di pubblicazione prevista dalla norma.

Nello specifico, i responsabili dei singoli uffici:

1. Si adoperano per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi e per gli effetti della normativa vigente
2. Si adoperano per garantire l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, al tempestività, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità, al conformità dei documenti pubblicati a quelli originali in possesso del CNC, l'indicazione della provenienza e la riutilizzabilità
3. Individuano, nella struttura del proprio ufficio, i singoli dipendenti incaricati di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione di propria competenza

I responsabili degli uffici collaborano attivamente con il Team di progetto e con il RPCT Nazionale sia supportandoli nel reperimento dei dati obbligatori e/o da questi richiesti e sia nelle verifiche e controlli che questi è tenuto a fare.

### **Provider informatico e inserimento dati**

L'adeguamento alla normativa trasparenza, con particolare riguardo alla fase meramente materiale di inserimento dei dati, viene svolta per il tramite di un provider informatico esterno. I rapporti con il provider esterno, in termini di coordinamento, disposizioni da impartire, controllo dell'attività e delle relative tempistiche di esecuzione, è di competenza della segreteria del Consiglio quale soggetto delegato all'implementazione della normativa in oggetto.

## APPLICAZIONE DEL D.LGS. 33/2013 E PRINCIPI GENERALI

La presente sezione, in conformità alle prescrizioni del D.lgs. 33/2013, alla delibera ANAC 145/2014 e alle Linee guida dell'ANAC, assicura il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente e promuove la trasparenza come misura strumentale alla prevenzione della corruzione e come misura per un'organizzazione efficace.

### **Il Consiglio Nazionale dei Chimici:**

- Garantisce e assicura la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, avuto riguardo all'integrità, al costante aggiornamento, alla completezza, alla tempestività, alla semplicità di consultazione, alla comprensibilità, all'omogeneità, alla facile accessibilità;
- Garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di privacy e di riservatezza dei dati, avuto riguardo ai requisiti della non pertinenza e non indispensabilità, nonché alla connotazione di dati come sensibili o giudiziari;
- Garantisce e assicura la conformità dei documenti pubblicati ai documenti originali in proprio possesso con indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità.

## **PUBBLICAZIONE E INIZIATIVE PER LA COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA**

La presente Sezione viene pubblicata, unitamente al PTPCTI, nelle stesse forme e modi. Ai fini della comunicazione della trasparenza, il CNC adotta le seguenti iniziative:

- Organizzazione annuale di una giornata della trasparenza in cui il CNC, rivolgendosi agli *stakeholders* quali Ordini territoriali, iscritti agli ordini territoriali, etc, espone l'approccio adottato dal CNC verso il tema trasparenza, illustrando la sezione "Amministrazione trasparente" presente sul proprio sito istituzionale e le attività adottate e in via di adozione per migliorare il processo di conoscenza e conoscibilità dell'attività del CNC.
- Organizzazione di adeguate attività formative finalizzate ai dipendenti del CNC.

## **MISURE ORGANIZZATIVE**

### **Amministrazione trasparente**

Al fine di dare attuazione al disposto del D.lgs. 33/2013, nel sito web istituzionale del CNC : [www.chimici.it](http://www.chimici.it) è stata inserita una sezione "Amministrazione Trasparente", al cui interno sono state create sotto sezioni che contengono dati, documenti, informazioni la cui pubblicazione è prevista dalla normativa di riferimento. La strutturazione della sezione in questione tiene conto delle peculiarità e specificità connesse alla natura, ruolo e funzioni del CNC e pertanto la sezione è il risultato di un'opera di interpretazione e di adeguamento della normativa al regime ordinistico.

In alcune occasioni vengono utilizzate informazioni già presenti sul sito ” [www.chimici.it](http://www.chimici.it) “ mediante la tecnica del collegamento ipertestuale, per evitare duplicazione di informazioni;

I link a pagine, documenti e in genere atti vengono utilizzati nel rispetto del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 243/2014 recante “*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati*”

### **Obblighi e adempimenti**

Gli obblighi e gli adempimenti cui il CNC è tenuto ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013 sono contenuti e riportati nella tabella di cui all’Allegato (b) al presente Programma che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso. La tabella indica in maniera schematica l’obbligo di pubblicazione, il riferimento normativo, la sottosezione del sito Amministrazione trasparente in cui deve essere inserito, il soggetto responsabile del reperimento del dato , il tempo durante il quale il dato deve essere pubblicato, la tempistica di aggiornamento del dato.

### **Modalità di pubblicazione**

I dati da pubblicare devono essere trasmessi dagli uffici al provider informatico che procede alla pubblicazione tempestivamente.

I dati devono essere pubblicati secondo le scadenze previste dalla legge e, in mancanza di scadenza indicata, secondo il criterio della tempestività.

### **Pubblicità’ Dei dati E Protezione Dei Dati Personali**

La pubblicità di alcune tipologie di dati, pur costituendo la principale forma di trasparenza, deve tuttavia rispettare alcuni limiti imposti dall’ordinamento, bilanciando perfettamente i valori che rappresentano l’obbligo di trasparenza e quello del rispetto della privacy, separando le possibili aree di sovrapposizione.

Il presente Programma rispetta le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove si dispone che “*il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali*”.

Il Programma segue, altresì, le indicazioni contenute nella più recente Deliberazione del 2 marzo 2011, adottata dal Garante per la protezione dei dati personali, concernente le “*Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web*”. Tale documento definisce “*un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati ad individuare opportune cautele che i*

*soggetti pubblici sono tenuti ad applicare” in relazione alla pubblicazione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell’azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti. Più precisamente la deliberazione sottolinea che le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, devono motivare tale divulgazione, “che costituisce un’operazione strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate all’amministrazione da specifiche leggi o regolamenti e che riguarda informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento o a favorire l’accesso ai servizi prestati dall’amministrazione.”*

La tutela dei dati sensibili di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice deve essere assicurata con particolare impegno. Qualora vengano sottratti alla pubblicazione sul sito istituzionale del CNC di atti, dati o informazioni, sarà necessario indicare sul sito medesimo la loro riconducibilità alle categorie di esclusione e la normativa di riferimento.

In ogni caso, si rispetteranno le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dall’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, e, in particolare, della disposizione contenuta nell’art. 4, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 secondo la quale *“nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”*, nonché di quanto previsto dall’art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di *“diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”*

### **la posta elettronica certificata**

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad utilizzare la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati (imprese, professionisti, cittadini) che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Il CNC ha applicato le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, dotandosi di un indirizzo di posta elettronica certificata, al fine di aumentare il grado di informatizzazione e di digitalizzazione dei processi amministrativi e di rendere più trasparente ed efficace l’azione pubblica, utilizzando un sistema facile e sicuro per l’interazione tra pubbliche amministrazioni, cittadini, imprese. L’indirizzo PEC del CNC attualmente attivo è indicato nella sezione “Posta Certificata” del sito web istituzionale, [www.chimici.it](http://www.chimici.it).

**MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE**

Il RPCT Unico Nazionale, nel suo ruolo anche di Responsabile trasparenza, pone in essere misure di controllo e di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi previsti in tema di trasparenza, secondo quanto già indicato al paragrafo "*Macro-Area IV: Attività di controllo nel continuo*".

Anche per gli adempimenti di trasparenza il CNC ritiene che il controllo di livello 1, operato direttamente dai soggetti che eseguano gli adempimenti e dai superiori gerarchici, è un controllo valido ed efficace ai fini della garanzia dell'ottemperanza.

## **ACCESSO CIVICO**

La richiesta di accesso civico deve essere presentata al RPCT Unico nazionale. Le modalità di richiesta sono rappresentate nella "Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico" del sito [www.chimici.it](http://www.chimici.it)

Ricevuta la richiesta, il RPCT si adopera, anche con i competenti uffici, affinché il documento, l'informazione o il dato richiesto, sia pubblicato nel sito e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Laddove al RPCT Unico Nazionale risulti che il documento/dato/Informazione sia stato già pubblicato, questi indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni il dato/documento/informazione nel sito istituzionale, dando altresì comunicazione al richiedente e al RPCT Unico, e indicando il relativo collegamento istituzionale

Il titolare del potere sostitutivo è il Consigliere Tesoriere, nella qualità di Delegato del CNC all'implementazione della normativa anti-corrruzione e trasparenza.

I riferimenti sia del RPCT Unico che del Consigliere Tesoriere, ai fini dell'esercizio dell'accesso civico, sono reperibili nel sito istituzionale, "Sezione Consiglio trasparente/altri contenuti/accesso civico" del sito [www.chimici.it](http://www.chimici.it)

## **ALLEGATI al PTPCTI 2015 - 2017**

- (a) Tabella di valutazione del livello di rischio e Tabella delle Misure di prevenzione
- (b) Allegato “Obblighi di trasparenza, misure e responsabili”
- (c) Piano annuale di formazione del CNC e degli Ordini Territoriali ( in itinere)
- (d) Codice specifico dei dipendenti del CNC, aprile 2015
- (e) Modello Segnalazioni dipendente
- (f) Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62